

----- STATUTO -----

----- TITOLO 1 – Principi Generali -----

----- Art. 1 – Denominazione e sede -----

E' costituita l'Associazione denominata "PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA O.D.V." con sede in Acqui Terme, piazza Don Piero Dolermo n.20, in questo statuto successivamente indicata anche come "Associazione".

La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'associazione al RUNTS

----- Art. 2 – Principi associativi fondamentali -----

L'Associazione è luogo di aggregazione delle persone per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.

L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art. 4 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati

L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

----- ART. 3 – Scopi associativi -----

1 -L'Associazione indirizza il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà popolare.

2 -Pertanto i suoi fini sono:

- a. Aggregare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale;
- b. ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
- c. contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- d. favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva dei suoi soci;
- e. collaborare, anche attraverso l'esperienza gestionale, alla crescita culturale dei singoli e della collettività;
- f. favorire e/o collaborare a forma partecipative di intervento sociale, sanitario, sull'ambiente, sull'handicap e ad altre iniziative dirette comunque alla messa in atto di sperimentazioni innovative;
- g. collaborare con enti pubblici e privati e con le altre Associazioni di volontariato per il proseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente Statuto.

----- ART. 4 – Attività -----

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- a. Interventi e prestazioni sanitarie;
- b. servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;
- c. servizi di trasporto sociosanitario a mezzo di autoambulanza;



Handwritten signature

Handwritten signature



- d. gestione di servizi sociali, sociosanitari o assistenziali; -----
- e. servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche; -----
- f. donazione di sangue; -----
- g. iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; -
- h. iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni; -----
- i. iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente; interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; -----
- j. attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di attività di interesse generale, nonché di tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale; ---
- k. organizzazione di incontri per favorire la partecipazione delle persone allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento; -----
- l. organizzazione di forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto; -----
- m. organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà; -----
- n. promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione ed accoglienza internazionale nel rispetto delle competenze di ANPAS nazionale; -----
- o. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli della nonviolenza e della difesa non armata; -----
- p. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco; -----
- q. assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell'infanzia; -----
- r. attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali. --

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività -----

ART. 5 - Gratuità -----

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti. -----

L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. -----

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo

regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato. -----

----- TITOLO II – SOCI -----

----- ART. 6 – Requisiti -----

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'associazione che si impegnano a rispettarne lo statuto e il regolamento. -----

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e il regolamento. -----

Il Consiglio Direttivo esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci; il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. -----

L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette soci. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore. -----

Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'associazione e che sottoscrivono la quota associativa. -----

Sono soci volontari i soci ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione; i minori di età dai 14 ai 18 anni possono essere ammessi quali soci o volontari dell'associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale. -----

I soci iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti. I soci di età inferiore ai diciotto anni esercitano i propri diritti ed adempiono i propri doveri associativi a mezzo del loro rappresentante legale. -----

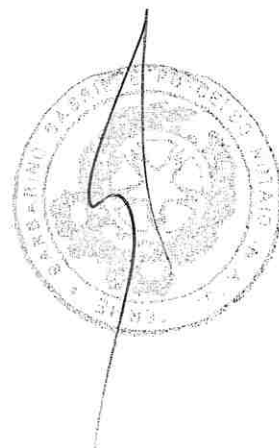
Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo -----

I donatori di sangue non soci, possono accedere ai locali dell'Associazione, usufruendo dei servizi, possono partecipare all'Assemblea senza però esercitare il diritto di voto attivo e passivo. -----

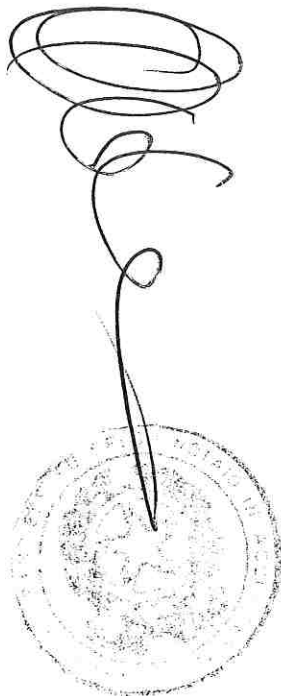
----- ART. 7 – Diritti -----

I soci hanno diritto di: -----

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi; -----
- b) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi; -----
- c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente



Stefano Caracciolo



statuto; -----

- d) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto; -----
- e) essere informati sull'attività associativa. -----

----- ART. 8 – Doveri -----

I soci sono tenuti a: -----

- a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi associativi; -----
- b) essere in regola con il versamento della quota associativa; -----
- c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione; -----
- d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione. -----

----- ART. 9 – Incompatibilità -----

Non possono essere soci coloro che svolgono in proprio le stesse attività svolte dall'Associazione, coloro che intrattengono con essa rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma e che abbiano, con la stessa, rapporti di contenuto patrimoniale. -----

----- ART. 10 – Perdita della qualità di socio -----

La qualità di socio si perde: -----

- a) per morosità; -----
- b) per decadenza; -----
- c) per esclusione; -----
- d) per recesso. -----

a) Perde la qualità di socio per morosità il socio che entro il termine fissato dal consiglio direttivo, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l'ha versata. -----

b) Perde la qualità di socio per decadenza il socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 9. -----

c) Perde la qualità di socio per esclusione il socio che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo. -----

d) Perde la qualità di socio per recesso il socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo. Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato. -----

Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive. -----
Contro i provvedimenti di cui alle lettere b) e c), il socio può ricorrere al collegio dei probiviri entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. -----

I provvedimenti di cui alle lettere b) e c), sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento. Il recesso è efficace dal momento in cui l'associazione riceve la relativa comunicazione. -----

----- TITOLO III – Entrate e Patrimonio -----

----- ART. 11 – Esercizio finanziario ed entrate -----

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione comincia il primo di gennaio e

termina il trentuno dicembre di ogni anno. -----

2. Le entrate dell'Associazione sono costituite: -----

- a - dalle quote degli aderenti; -----
- b - da contributi di privati; -----
- c - da rimborsi derivanti da convenzioni; -----
- d - da contributi di enti pubblici o privati; -----
- e - da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni -----

----- ART. 12 - Patrimonio -----

Il patrimonio dell'Associazione è costituito: -----

- a - da beni mobili ed immobili; -----
- b - da titoli pubblici e privati; -----
- c - da lasciti, legai e donazioni accettati dal Consiglio Direttivo. -----

----- TITOLO IV - ORGANI -----

----- ART. 13 - Organi -----

1. Gli organi dell'Associazione sono: -----

- a - l'Assemblea dei Soci; -----
- b - il Consiglio Direttivo; -----
- c - il Presidente; -----
- d - il Collegio dei Revisori dei conti; -----
- e - il Collegio dei probiviri -----

2. Non possono far parte di organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura con l'Associazione. -----

3. Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate. -----

----- ART. 14 - Assemblea -----

- 1. L'assemblea, ordinaria e straordinaria, è costituita dai soci dell'Associazione, salvi i limiti di cui all'art. 6, punto 2. -----
- 2. Le deliberazioni dell'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti. -----

----- ART. 15 - Convocazione -----

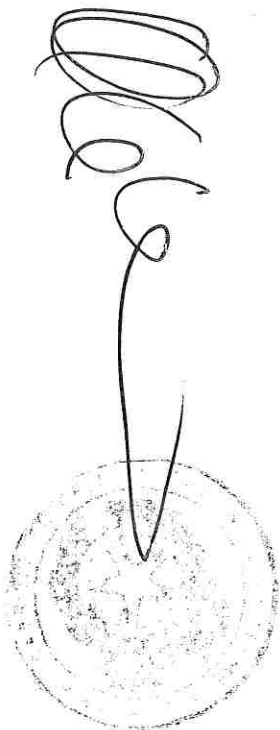
- 1. L'assemblea dei soci è convocata dal Presidente a mezzo di avviso da affiggere nella sede sociale e, da divulgare con tutti i mezzi informativi di cui dispone l'Associazione. -----
- 2. L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione. -----
- 3. L'assemblea deve essere convocata nel territorio del Comune in cui l'Associazione ha sede. -----

----- ART. 16 - Obbligo di convocazione -----

- 1. L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo, corredato di relazione sulla gestione e preventivo e per gli altri adempimenti di propria competenza. -----
- 2. Può essere convocata, anche a scopo consultivo, ai fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato. --
- 3. Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto. -----



Scandale Amici



4. L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta del consiglio direttivo o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto. -----

----- ART. 17 – Costituzione -----

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. -----
2. L'assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo statuto o sulla variazione di sede è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto. -----
3. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. -----

----- ART. 18 – Adempimenti -----

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina un Segretario. -----
- L'assemblea nomina quindi due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda. -----
2. Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro. -----

----- ART. 19 – Validità delle deliberazioni. -----

1. L'assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Delibera con il voto segreto per l'elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone. -----
2. Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto. -----
3. Qualora nel voto a scrutinio segreto le proposte ottengano la parità dei consensi, queste si intendono respinte. -----
4. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative a modifiche dello Statuto Sociale sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti -----
5. Le deliberazioni relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto al voto. -----

----- ART. 20 – Intervento e rappresentanza. -----

1. I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altro socio, a mezzo di delega scritta. Lo stesso socio non può rappresentare in assemblea più di un altro socio. Lo stesso socio può essere portatore fino a un massimo di tre deleghe -----
2. Le riunioni dell'assemblea possono essere aperte al pubblico, su disposizione del Presidente dell'Associazione, qualora all'ordine del giorno siano previsti argomenti di interesse generale. -----

E' facoltà del Presidente dell'assemblea consentire ai non soci di prendere la parola. -----

----- ART. 21 – Competenze -----

1. I compiti dell'assemblea ordinaria sono: -----
- a- approva il bilancio consuntivo e quello preventivo; -----
- b- approva le note e relazioni al bilancio del Consiglio Direttivo; -----
- c- determina l'importo annuale delle quote associative; -----

- d- definisce le linee programmatiche dell'Associazione; -----
- e- eleggere il Consiglio Direttivo, determinando preventivamente i numero dei componenti, e scegliendoli fra i soci dell'Associazione; --
- f- eleggere il Collegio dei Revisori dei conti; -----
- g- eleggere il Collegio dei Probiviri; -----
- h- deliberare sull'istituzione di sezioni; -----
- i- deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione. ---
- 2. L'assemblea straordinaria delibera: -----
- a- sulle modifiche dello Statuto sociale; -----
- b- sulla variazione della sede legale; -----
- c- sullo scioglimento dell'Associazione; -----
- d- sulla devoluzione del patrimonio -----

ART. 22 – Consiglio Direttivo -----

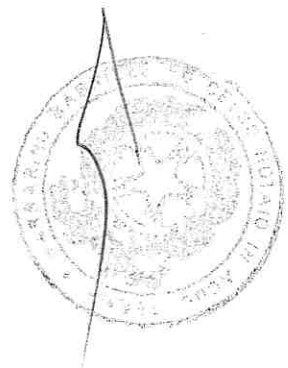
1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di quindici componenti, nei limiti deliberati dall'Assemblea, compreso il Presidente. -----
2. Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. -
3. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni, in caso di assenza od impedimento, il Segretario, il Tesoriere, il Direttore dei Servizi e gli addetti alle varie funzioni operative. Nomina inoltre un Direttore Sanitario, iscritto all'Ordine dei Medici, scegliendolo fra i consiglieri eletti o fra soggetti diversi, anche non soci; può nominare altri direttori, con riferimento a specifici settori di attività dell'Associazione. -----
4. Le funzioni del Segretario, del Tesoriere, del Direttore dei Servizi e del Direttore Sanitario sono determinate nel Regolamento generale dell'Associazione. -----
5. Il Consiglio si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno, o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. -----
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione. -----
7. L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto dei locali della sede sociale. -----
8. Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del Segretario, da trascrivere in apposito Libro Verbali del Consiglio Direttivo. -----

ART. 23 – Costituzione e voto -----

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti. -----

Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quanto si tratti di elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone. -----

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. -----



In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del componente più anziano di età. -----

Il Direttore Sanitario, quando non sia consigliere eletto dall'assemblea, partecipa alle riunioni del Consiglio medesimo senza diritto di voto, ed ha facoltà di proposta e di intervento. -----

Nelle materie di competenza del Direttore sanitario per disposizioni di legge o attuative, il Consiglio Direttivo delibera previa acquisizione del suo parere obbligatorio e vincolante. -----

----- ART. 24 – Competenze -----

I compiti del Consiglio Direttivo sono: -----

- a) predisporre le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 21; -----
- b) eseguire i deliberati dell'assemblea; -----
- c) stipulare contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associati; -----
- d) aderire ad organizzazioni locali di volontariato, in attuazione dei fini degli obiettivi del presente Statuto; -----

adottare i provvedimenti di cui al precedente art. 10; -----

assumere il personale dipendente o stabilire forme di rapporto di lavoro autonomo, nei limiti del presente Statuto; -----

adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione. -

----- Art. 25 – Direzione esecutiva -----

Il consiglio direttivo, può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da Presidente e Vicepresidente del consiglio stesso, Segretario, Tesoriere, del Direttore Sanitario, quando nominato, e dal Direttore dei Servizi, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo. -----

Le modalità di funzionamento della direzione esecutiva sono stabilite dal consiglio direttivo con apposita deliberazione. -----

Il numero dei componenti la direzione esecutiva dovrà, in ogni caso, essere inferiore alla metà del numero dei componenti il Consiglio Direttivo.

----- Art. 26 – Vacanza di componenti e decadenza degli organi -----

Qualora il consiglio direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti. -----

Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà a cooptazione salvo ratifica da parte dell'assemblea alla sua prima riunione. La mancata ratifica non incide tuttavia sulla legittimità delle deliberazioni assunte con il voto del consigliere nominato per cooptazione.

Il consiglio direttivo decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti senza che siano intervenute le nomine sostitutive e, in caso di nomina per cooptazione, le ratifiche dell'assemblea. -----

La decadenza del Consiglio Direttivo comporta anche quella del Presidente, del Collegio dei Revisori dei conti e del Collegio dei Probiviri.

Nel caso di decadenza degli organi associativi, il presidente dell'associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione degli organi medesimi. -----

----- ART. 27 – Presidente -----

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti

attive e passive. -----
Il Presidente sottoscrive gli atti e contratti stipulati dall'Associazione; ---
il Presidente può delegare in parte o interamente i propri poteri al
Vicepresidente o ad altro componente del Consiglio stesso. -----

----- ART. 28 – Collegio dei Sindaci Revisori -----
Il Collegio dei Sindaci revisori è composto da tre membri effettivi e da due
supplenti, dura in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono
essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili. -----

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, il Collegio
dei Sindaci revisori elegge nel proprio seno il Presidente e stabilisce le
modalità del suo funzionamento. -----

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro. -----

----- ART. 29 - Competenze -----
Il Collegio dei revisori dei conti, almeno trimestralmente, verifica la
regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa
dell'Associazione. -----

Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal consiglio direttivo,
ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da
presentare all'assemblea dei soci. -----

Il Collegio dei revisori dei conti opera anche quale Organo di Controllo ai
sensi dell'art. 30 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed
integrazioni, qualora la nomina di tale organo sia per legge obbligatoria. In
quest'ultimo caso, il Collegio dei revisori deve essere composto secondo le
norme di leggi vigenti. -----

----- ART. 30 – Collegio dei Probiviri -----
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due
supplenti, eletti fra i soci, dura in carica tre anni ed i suoi componenti
sono rieleggibili. -----

Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, elegge
nel proprio seno il Presidente. -----

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito libro. -----

----- ART. 31 – Competenze -----
Il collegio dei probiviri delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i
provvedimenti adottati dal consiglio direttivo ai sensi del precedente art.
10. -----

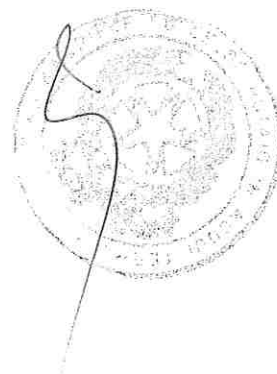
Decide altresì sulle controversie insorte tra gli organi dell'associazione e
procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle
parti. -----

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a
cura del Presidente dell'Associazione e sono inappellabili. -----

----- ART. 32 – Libri sociali obbligatori -----

L'associazione deve tenere: -----

- a) il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in
modo non occasionale; -----
- b) il libro degli associati; -----
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono
trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico; -----
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e



dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi. -----
Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al consiglio di amministrazione il quale rilascia il consenso entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza. Il consenso si intende rilasciato ove nello stesso termine il consiglio non si sia pronunciato. -----

----- TITOLO V – Norme finali -----

----- ART. 33 – Regolamenti -----

Il regolamento generale: -----
stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni del Consiglio Direttivo; -----
individua modalità di informazione ai soci in ordine alle attività associative; determina le competenze del segretario, del direttore dei servizi, del direttore sanitario, degli altri direttori eventualmente nominati in relazione a specifici settori di intervento dell'associazione; -----
regola ogni altra materia in attuativa del presente Statuto, secondo quanto ritenuto dall'assemblea. -----

In relazione agli specifici settori di intervento dell'associazione, l'assemblea può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi. ---

----- ART. 34 – Scioglimento dell'Associazione -----

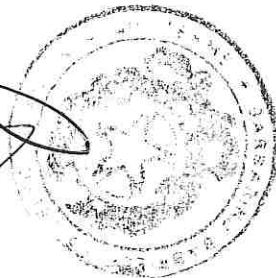
L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, previ gli adempimenti di legge, sarà devoluto all'ANPAS Nazionale che lo destinerà ad iniziative analoghe con preferenza nel territorio in cui ha operato l'Associazione sciolta. -----

----- ART. 35 – Rinvio -----

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti applicativi da quest'ultimo previsti e le disposizioni di legge vigenti in materia. -----

G. Garbarino

[Signature]



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Firmata ai sensi di Legge
Consta di fogli otto
ad uso Amministrativo
da me Dott. GABRIELE GARBARINO
NOTAIO in Acqui Terme, quivi rilasciata
in data 11.11.2029

